

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers, Visys NV

(Causa C-657/11) ⁽¹⁾

(Direttive 84/450/CEE e 2006/114/CE — Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa — Nozione di «pubblicità» — Registrazione e utilizzo di un nome di dominio — Utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet)

(2013/C 252/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgian Electronic Sorting Technology NV

Convenuti: Bert Peelaers, Visys NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell'articolo 2 della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17) e dell'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21) — Nozione di pubblicità — Registrazione e uso di un nome di dominio — Uso di segnalimeta ripresi nei metadati di un sito web

Dispositivo

L'articolo 2, punto 1, della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, e l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «pubblicità», come definita dalle disposizioni suddette, comprende, in una fattispecie quale quella oggetto del procedimento principale, l'utilizzo di un nome di dominio nonché l'utilizzo di metatags nei metadati di un sito Internet. Per contro, la registrazione, in quanto tale, di un nome di dominio non è ricompresa nella nozione suddetta.

⁽¹⁾ GU C 73 del 10.3.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

(Causa C-57/12) ⁽¹⁾

(Direttiva 2006/123/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Servizi sanitari — Servizi sociali — Centri di accoglienza diurni e notturni per assistenza e cure alle persone anziane)

(2013/C 252/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL

Convenuta: Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere f) e j), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Campi di applicazione ratione materiae — Servizi sanitari — Servizi sociali — Inclusione dei centri di accoglienza diurni che forniscono assistenza e cure adeguate alla perdita di autonomia delle persone anziane — Inclusione dei centri di accoglienza notturni che forniscono assistenza e cure sanitarie che non possono essere garantite in modo continuativo alle persone anziane dai loro familiari

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev'essere interpretato nel senso che l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione di tale direttiva comprende qualsiasi attività finalizzata a valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti, sempre che tale attività sia fornita da professionisti riconosciuti come tali in base alla legislazione dello Stato membro interessato, a prescindere dalle modalità di organizzazione e di finanziamento e dalla natura pubblica o privata della struttura in cui le cure sono assicurate. Spetta al giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle attività ivi esercitate da professionisti sanitari e del fatto che esse costituiscano la parte principale dei servizi offerti da tali centri, siano esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2006/123 dev'essere interpretato nel senso che l'esclusione dei servizi sociali dall'ambito di applicazione di tale direttiva si estende a qualsiasi attività relativa, in particolare, all'ausilio e all'assistenza alle persone anziane, sempre che sia esercitata da un prestatore di servizi privato incaricato dallo Stato mediante un atto che conferisce in modo chiaro e trasparente un vero e proprio obbligo di garantire siffatti servizi, rispettando determinate condizioni di esercizio specifiche. Spetta al giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle attività di ausilio e di assistenza alle persone anziane svolte a titolo principale nei centri medesimi nonché del loro status risultante dalla normativa belga applicabile, siano esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva.

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL

(Causa C-273/13) (¹)

[Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 206 — Nascita di un'obbligazione doganale — Furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale — Nozione di «perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore» — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 71 — Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore — Esigibilità dell'imposta]

(2013/C 252/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Convenuta: Harry Winston SARL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — (Francia) — Interpretazione degli articoli 206 del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Merci collocate in regime di deposito doganale — Furto di merci — Nozione di perdita irrimediabile della merce — Casi di forza maggiore — Nascita di un debito doganale all'importazione — Fatto generatore dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto

Dispositivo

- 1) L'articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che stabilisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo nascere un'obbligazione doganale all'importazione, e che l'articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un'obbligazione doganale sorga in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.
- 2) L'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci detenute in regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto.

(¹) GU C 235 del 4.8.2012.

Impugnazione proposta il 24 maggio 2013 dalla Bimbo, SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-277/12, Bimbo, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-285/13 P)

(2013/C 252/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Café do Brasil SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— in via principale, annullare parzialmente la sentenza del 20 marzo 2013 che nega la registrazione del marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione ai seguenti prodotti della classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); sottaceti; ghiaccio» e confermare la medesima sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio comunitario 3.478.311 «Caffè KIMBO & design» in relazione a «preparati fatti di cereali, pane, pasticceria»;